

Diritti di copia/certificato RE 3783/08
riscossi il 15 FEB 2010
con menzione del notaio
sull'originalità
per EA 384/10
Rep. Gen 384/10
Il Cancelliere

IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 29.1.10, con termine per il deposito di note illustrative fino all' 11.2.10, sull'istanza di emissione di ordinanza ex art. 186 quater CPC avanzata dalla [redacted] s.r.l. nei confronti della [redacted] s.p.a.

OSSERVA

Oggetto di controversia è il rapporto di conto corrente n. 200 [redacted], intrattenuto dalla [redacted] s.r.l. con la [redacted] s.p.a., già Banca [redacted] s.p.a., filiale di Benevento, nel periodo dal 22.4.97 al 5.3.99.

Parte attrice ha, con sufficiente puntualità, lamentato: 1) la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in contrasto con la previsione dell'art. 1283 CC; 2) l' addebito illegittimo di somme a titolo di commissione di massimo scoperto (CMS); 3) la mancanza di specifiche pattuizioni, e la conseguente illegittima applicazione al rapporto di interessi, valute e costi non concordati 4) la violazione della disciplina dettata in particolare dagli artt. 6 e 8 L. 154/92 e dagli artt. 116, 117 e 118 del D.lgs. n. 385/93.

Orbene, come sottolineato anche dal CTU, agli è stato prodotto un contratto relativo al rapporto sopra menzionato che non ne disciplina in modo puntuale le condizioni economiche, con riferimento in particolare alla misura degli interessi debitori e alla C.M.S.

Ne consegue che la c.m.s., in mancanza di titolo negoziale, va espunta dal ricalcolo; quanto al tasso di interesse debitore, in difetto di espressa pattuizione, va applicato quello sostitutivo previsto dall'art. 117 D.lgs. n. 385/93 (cfr. Cass. 4853/07; Cass. 28302/05).

Va precisato sul punto che per operazioni attive sono da intendersi quelle che danno luogo ad un saldo debitore per il cliente, con pagamento dei relativi interessi alla banca, mentre operazioni passive sono quelle che danno luogo ad un saldo creditore per il cliente, con pagamento dei relativi interessi al cliente

5

Il principio secondo cui la convenzione di interessi dovuti in misura ultralegale necessita della forma scritta ad substantiam va interpretato, infatti, nel senso che il requisito della necessaria determinazione scritta degli interessi ben può essere soddisfatto anche per relationem attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché oggettivamente individuabili. Non può, all'uopo, dirsi sufficientemente univoca la clausola che si limiti ad un mero riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, poiché, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di determinazione del tasso convenzionale, il riferimento per relationem può considerarsi sufficiente soltanto ove esistano vincolanti discipline del saggio, fissate su scala nazionale con accordi di cartello, e non già ove tali accordi contengano diverse tipologie di tassi o, addirittura, non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante (cfr. da ultimo Cass. 11466/08).

Anche fini della validità della pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale è irrilevante la circostanza che negli estratti conto, periodicamente inviati dalla banca al correntista e non contestati, siano precisate le somme addebitate a titolo di interessi, superiori al tasso legale: l'atto scritto concernente la stipulazione degli interessi in misura superiore a quella legale, infatti, è costitutivo del relativo rapporto obbligatorio, a norma dell'art. 1284 CC, e pertanto, è privo di rilevanza giuridica il riconoscimento che di esso fa il debitore ex post (cfr. Cass 11466/08).

Per quanto attiene alla doglianza sub 1), il CTU ha riscontrato che effettivamente nel corso del rapporto la banca ha proceduto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.

La Suprema Corte, con un orientamento ormai consolidato, ha affermato il principio secondo cui la clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente è nulla in quanto si basa su un uso negoziale e non su un uso normativo, come esige l'art. 1283 CC; la configurabilità di un uso normativo richiede il requisito oggettivo della uniforme e costante ripetizione di un dato comportamento, e quello soggettivo della consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, di modo che venga a configurarsi

5

una norma avente i caratteri della generalità e dell'astrattezza (cfr. Cass. 16.3.99 n. 2374; Cass. 30.3.99 n. 3096; Cass. 11.11.99 n. 12507; Cass. 1.2.02 n. 1281).

Tale indirizzo giurisprudenziale – che assume rilevanza nel caso in esame, attesa la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 25 comma 3 D.leg. 342/99 per i contratti precedenti alla delibera del CICR da emanare in attuazione dell'art. 120 comma 2 D.lgs. 385/93, introdotto dall'art. 25 comma 2 d.leg. 342/99 – è stato confermato dalla pronuncia a Sezioni Unite del 4.11.04 n. 21095; da esso non è dato allo stato discostarsi (cfr. da ultimo Cass. 25.2.05 n. 4092).

Infatti la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente alla banca è fondata sull'impiego di schemi contrattuali predisposti dagli istituti di credito, in base alle norme bancarie uniformi, e dunque su una prassi negoziale determinata dal modo di operare di uno dei soggetti del rapporto, cui il cliente di fatto non può sottrarsi.

Non è conseguentemente configurabile quantomeno il requisito soggettivo dell'uso normativo.

E' stata inoltre confutata anche le tesi dell'esistenza di un uso normativo argomentata sulla base delle c.d. norme bancarie uniformi o delle raccolte di usi locali delle camere di commercio.

La violazione dell'art. 1283 CC determina la nullità della clausola ad esso contraria.

A quanto detto consegue che gli interessi debitori relativi al rapporto oggetto di controversia vanno capitalizzati annualmente, assicurando l'identica periodicità del conteggio degli interessi creditori secondo il principio affermato dall'art. 25 Dlgs n. 342/99, che si ritiene di applicare anche al caso di specie.

Tale criterio di ricalcolo appare inoltre più aderente al dettato dell'art. 1284 CC, che individua nell'anno il termine di scadenza ex lege degli interessi.

Non è invocabile, in senso contrario, la mancata contestazione degli estratti conto periodici da parte del correntista, non essendo essa idonea a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione (cfr. per una fattispecie analoga Cass. 1.2.02 n. 1287; Cass. 8.8.03 n. 11961; Cass. 870/06).

Si tratta infatti di nullità per contrarietà della pattuizione a norma imperativa, non suscettibile di sanatoria o convalida ex art. 1423 CC, neppure per effetto della esecuzione della pattuizione per

concorde volontà delle parti; non è, inoltre, un'ipotesi di nullità derivante da ius superveniens rispetto a rapporto validamente instaurato, e dunque non è invocabile la tutela dell'affidamento o la buona fede.

Il ricalcolo secondo i criteri suesposti va effettuato sin dall'apertura del rapporto di conto corrente, essendo stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte l'orientamento secondo cui, attesa l'unitarietà del rapporto medesimo, è solo dalla chiusura di esso che decorre il termine di prescrizione del credito di restituzione per somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi (cfr. Cass. 10692/07; Cass. 2262/84).

In conclusione, all'esito della CTU contabile espletata - le cui risultanze non sono superate da convincenti argomentazioni di segno contrario - può ritenersi raggiunta la prova che la [REDACTED]

[REDACTED] s.p.a. è debitrice nei confronti della [REDACTED] s.r.l. della somma complessiva di Euro [REDACTED] (prima ipotesi di calcolo formulata dal CTU che si ritiene di condividere), cui vanno aggiunti gli interessi di legge dalla domanda al saldo, non essendovi prova della malafede dell'accipiens (cfr. Cass. 18.1.02 n. 541).

Le spese processuali seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, secondo le tariffe forensi in mancanza di nota dei difensori; di esse va disposta la distrazione per quanto di competenza in favore degli avv.ti Costanzo Di Pietro e Simonetta Verlingieri, che si sono dichiarati antistatari.

P.Q.M.

visto l' art. 186 quater CPC

ORDINA

Alla [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., di pagare in favore della [REDACTED] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., la somma di Euro [REDACTED], oltre interessi di legge dalla domanda al saldo; liquida le spese processuali, che pone a carico della convenuta, in complessivi Euro [REDACTED]; di cui Euro [REDACTED], per spese, Euro [REDACTED] per diritti ed Euro [REDACTED] per onorari, oltre spese di CTU

come già liquidate, IVA, CPA e rimborso forfetario per spese generali come per legge, che distrae per quanto di competenza in favore degli avv.ti Costanzo Di Pietro e Simonetta Verlingieri, antistatari;

rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.1.11.

SI COMUNICHI

Benevento, 12.2.2010

Il Giudice

(dr. Ennio RICCI)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 12 FEB 2010

